

Rep. 1529 del 30/07/2013

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER L'INCARICO DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE CONDUCENTE DI STRUTTURA SPECIALE – Art. 8, Legge regionale
13 maggio 1996, n. 7.**

Con la presente scrittura privata, che si redige in triplice originale:

TRA

La **Regione Calabria**, di seguito denominata "Regione", rappresentata dall'**Avv. Sergio Nicola TASSONE**, nella qualità di dirigente del Settore N. 1 "Organizzazione, Giuridico, Esternalizzazione", del Dipartimento "Organizzazione e Personale", nato a Pazzano, il 03.02.1964, codice fiscale TSSSRG64BO3G394D, domiciliato per la carica presso la sede della Presidenza della Giunta (P.I. 02205340793).

E

Il Sig. **Leone Francesco**, nato a Catanzaro, il 13.03.1972 ed ivi residente in Via T. Campanella, n. 14, C.F.: LNEFNC72C13C352A, assegnato con Decreto Dirigenziale n. 8660 del 4/06/2010, alla struttura dell'Assessore Regionale al Personale, in qualità di Collaboratore Professionale Conducente.

Premesso che, con propria deliberazione n. 35 del 28 gennaio 2013, recante "D.G.R. n. 530 del 6 dicembre 2012- Rettifica, approvazione, modifica regolamenti regionali – Determinazioni", la Giunta regionale ha stabilito che "ciascun Assessore/Sottosegretario, relativamente alle strutture speciali, provveda all'interruzione dei rapporti fiduciari in essere con i collaboratori professionali conducenti estranei alla P.A., ai fini della ricontrattualizzazione, senza soluzione di continuità, da parte del Dipartimento *Organizzazione e Personale*, secondo la disciplina approvata con la presente deliberazione";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

La Giunta regionale della Calabria conferisce al Sig. Leone Francesco l'incarico individuale di Collaboratore Professionale Conducente, in forma di collaborazione.

La prestazione oggetto del presente contratto, individuata dalle deliberazioni di Giunta n.530 del 6 dicembre 2012 e n. 35 del 28 gennaio 2013, viene resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non ha carattere di lavoro subordinato e comporta da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e senza specifici vincoli di presenza e, comunque, nel rispetto della disciplina vigente nell'Ente.

Art. 2

SEDE DI LAVORO E SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

La sede di lavoro è Catanzaro.

Il Sig. Leone Francesco si obbliga a svolgere l'incarico di Collaboratore Professionale Conducente a favore dell'Assessore.

Il Sig. Leone Francesco svolge la prestazione lavorativa, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2104 e 2105 del codice civile e secondo le modalità stabilite dal referente o dal responsabile della struttura speciale, nell'ambito della quale presta la propria attività.

Il Collaboratore Professionale Conducente s'impegna a non divulgare notizie o circostanze di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico.

Art. 3

DURATA E RISOLUZIONE

Il presente contratto decorre, senza soluzione di continuità col precedente, (rep. n. 583 del 7/06/2010) dalla relativa data di sottoscrizione, salvo quanto previsto dall'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244.

Il presente contratto, salvo quanto stabilito nei successivi capoversi, si risolve automaticamente, senza ulteriori adempimenti da parte di questa Amministrazione regionale, alla cessazione, a qualunque titolo, della carica dell'Assessore.

La fiduciarietà dell'incarico conferito col presente contratto comporta, al venir meno della stessa, la risoluzione anticipata. A tal fine, l'Assessore si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, senza che ciò produca alcun diritto a favore del lavoratore al risarcimento danni.

Anche al collaboratore è riconosciuta la facoltà insindacabile di recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, con un preavviso pari a 15 (quindici) giorni.

La comunicazione scritta di recesso senza preavviso dal presente contratto è trasmessa, oltre che al collaboratore/Assessore, anche al Dipartimento *Organizzazione e Personale*.

Art. 4

CORRISPETTIVO E RIMBORSO SPESE

Il corrispettivo spettante al collaboratore, erogato in rate mensili, è quello stabilito dalla Giunta regionale per le strutture speciali.

Per l'eventuale diritto al rimborso delle spese le parti fanno riferimento alla disciplina vigente nell'Ente.

Art. 5

TRATTAMENTO ASSICURATIVO, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI

Per il trattamento assicurativo e gli oneri fiscali e previdenziali le parti fanno riferimento alla normativa vigente.

Art. 6

REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte II della "Tariffa" allegata al T.U. dell'imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7

FORO COMPETENTE

Le parti individuano il foro di Catanzaro, quale foro competente in caso di controversie aventi ad oggetto questioni derivanti o connesse con il presente contratto.

Art. 8


NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applica, in quanto compatibili normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Catanzaro, 30/7/13

Il Collaboratore Professionale Conducente

Francesco LEONE


Il Dirigente del Settore

Avv. Sergio Nicola TASSONE


Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e ss. del Codice Civile, il collaboratore dichiara di aver preso attenta visione (e di aver attentamente riletto) di quanto previsto dai seguenti articoli, che vengono così espressamente e specificamente approvati: art. 3 (durata e risoluzione) ed art. 6 (foro competente).

Catanzaro, _____

Collaboratore Professionale Conducente

Francesco LEONE
